Codice A1817B
D.D. 20 maggio 2026, n. 952
Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione per posizionamento annuale di strutture temporanee (chiosco bar, dehor, cabine, zona rifiuti e area attrezzata) per una durata massima di 210 gg/annui compreso montaggio e smontaggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp.li 24/parte e 25 del Fg. 24. Richiedente: Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Martina

ATTO DD 952/A1817B/2026 DEL 20/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione per posizionamento annuale di strutture temporanee (chiosco bar, dehor, cabine, zona rifiuti e area attrezzata) per una durata massima di 210 gg/annui compreso montaggio e smontaggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp.li 24/parte e 25 del Fg. 24.
Richiedente: Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Martina & C..

In data 30/04/2026 con nota PEC protocollo 2604 (prot. di ricevimento n. 20582/A1817B in pari data) la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Martina & C., ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione per il posizionamento annuale di strutture temporanee (chiosco bar, dehor, cabine, zona rifiuti e area attrezzata) per una durata massima di 210 gg/annui compreso montaggio e smontaggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp.li 24/parte e 25 del Fg. 24.
All'istanza sono allegati i file anche integrativi inerenti gli elaborati grafici firmati digitalmente dall' Arch. V. Salinas in base ai quali è individuata l'area richiesta per le occupazioni annuali temporanee in oggetto.
A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture annuali temporanee allestite e per l'occupazione in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture annuali temporanee allestite, con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, affinché alla Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Martina & C., possa essere rilasciata l'autorizzazione all'occupazione e posizionamento annuale di strutture temporanee (chiosco bar, dehor, cabine, zona rifiuti e area attrezzata) per una durata massima di 210 gg/annui compreso montaggio e smontaggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp.li 24/parte e 25 del Fg. 24.
L'occupazione e le strutture dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file anche integrativi allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'occupazione dovrà essere mantenuta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area;
2. resta a carico della Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Martina & C. ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'allestimento delle strutture previste;
3. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
4. la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Martina & C. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di

pubblico interesse senza diritto di indennizzi;

7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'